



L'I.N.P.S., nel messaggio n. 28997 del 18 novembre, in materia di indennità di malattia, maternità, permessi legge n. 104 del 1992 e congedo straordinario, ha precisato che l'istituto può procedere al pagamento diretto:

qualora l'azienda si rifiuti di anticipare l'indennità al lavoratore, o nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia in fallimento, o l'istituto stia già erogando la C.I.G. o, infine, se il pagamento sia stato disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro.